

N. R.G. 67256/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **67256/2015** tra:

[REDACTED], nato in Gambia, il **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**),
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Ruggiero, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Cassino via San Domenico Vertelle, n. 23;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 14.10.2016 **[REDACTED]**
cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento emesso il 4 agosto 2015 e
notificato il 18.9.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sez. di Frosinone - gli
ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di
protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine,
della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di permesso di soggiorno per motivi
umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in
giudizio.

Parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato di aver
lasciato il proprio paese nel gennaio del 2014 per fuggire alla cattura della polizia
che lo aveva accusato di violare le leggi sull'omosessualità a seguito di un
controllo presso un locale dove il ricorrente era stato trovato a parlare con alcuni
ragazzi; di essere fuggito prima di essere identificato dalla polizia; di aver paura
in caso di rientro di essere imprigionato e condannato al carcere a vita.

La commissione territoriale ha ritenuto il timore del richiedente riconducibile ad
una sua personale percezione del rischio non riscontrabile nei fatti concreti e,
comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di
cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità
del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007,
nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32,
comma 3, del D.Lgs. 25/2008;



Il racconto del ricorrente è stato confermato nell'audizione innanzi al Giudice, nel corso della quale, lo stesso, che ha dimostrato di conoscere bene la lingua italiana, ha precisato di non essere omosessuale, ma di essere stato sorpreso dalla polizia in un locale insieme ad un gruppo di amici omosessuali e di essere stato accusato di violare le leggi sull'omosessualità; che la Polizia in tale occasione non aveva preso i suoi documenti; tuttavia lo stesso era conosciuto dagli agenti di polizia in quanto la sua abitazione si trovava nei pressi della loro stazione. Ha, altresì, dichiarato di vivere, attualmente, a Perugia insieme ad alcuni amici in un appartamento condotto in locazione con un regolare contratto; di lavorare in un ristorante con un regolare contratto di 36 mesi; di aver conseguito la licenza media nel periodo di permanenza nel centro di accoglienza (il difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio certificazione scolastica; contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante; buste paga; CUD 2017, da cui risulta, relativamente al 2016, un reddito pari ad € 10.496,05; contratto di locazione; relazione del Centro SPRAR di Arce).

Il racconto del richiedente, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale, appare coerente e privo di contraddizioni.

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291); Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

Tanto premesso, la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato non può essere accolta, ritenuto che i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non siano riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra, avendo, in particolare, il ricorrente espressamente dichiarato di non essere omosessuale, non potendosi, pertanto, come evidenziato in ricorso, fare applicazione della norma che prevede, tra i motivi di persecuzione, l'appartenenza ad un gruppo sociale individuato in base alla caratteristica comune



dell'orientamento sessuale;

Neppure è meritevole di accoglimento la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007.

Tale misura è, infatti, consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

La protezione sussidiaria deve essere riconosciuta al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali quelli su elencati.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Nel caso in questione sulla base di quanto riferito dallo stesso ricorrente non appare sussistere un rischio concreto di essere arrestato nel caso di rientro nel suo paese, apparendo piuttosto il suo timore riconducibile ad una personale percezione del rischio paventato.

La sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria deve, pertanto, escludersi.

D'altra parte il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio italiano un significativo percorso di integrazione sociale che consente di ritenere sussistente il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014).

Il richiedente lavora con regolare contratto (v. contratto, buste paga e CUD in atti), ha conseguito la licenza media (v. certificazione in atti), vive in un appartamento con regolare contratto di locazione (v. contratto in atti).

Si ritiene, pertanto, sussistente una situazione meritevole di tutela, in quanto il ricorrente se fosse rimpatriato si troverebbe di fronte non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità ad esercitare i diritti fondamentali, essendo del tutto privo di risorse nel suo paese.



Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017

IL GIUDICE
Silvia Albano

*Provvedimento redatto con la collaborazione della GOT d.ssa Maria Elena
Maiorano*

